CHIROGRAFO

Della Santità di Nostro Signore

PAPA PIO SESTO

FELICEMENTE REGNANTE

In dichiarazione dell' altro Chirografo
dei 26. Febrajo 1777.

S O P R A

Il pagamento della Tassa fissa
delle Strade Consolari.

IN ROMA MDCCLXXX.

Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica.

25

Digitized by Google

Digitized by Google

Monsignor GIO. BATTISTA Bussi de Prætis, Chierico della Nostra Camera, e Presidente delle Strade.

CI è stato rappresentato per parte del Tribunale delle Strade, anche a nome dei Possessori, che attualmente contribuiscono al mantenimento delle Strade Consolari del Distretto, che in vigore non meno della disposizione di ragione comune, che di varie Costituzioni Apostoliche, ed in specie di quella del nostro Predecessore Innocenzo XI. di f. m. li 20. Giugno 1680., molti Possessori pagavano, e pagano la Tassa fissa stabilità sin dal detto anno 1680. sopra le Vigne, Ville, e Orti nell' Agro Romano a quatrini 14. per ogni pezza, e dipoi nel 1730. accresciuta a quatrini 28., e sopra le Tenute in detto Agro Romano a quatrini 6. per pezza, o sia bajocchi 8. per rubbio; e sopra le Osterie, Poste, Porti, Laghi, e Stagni, ed altri Opificj, Edificj, e Fondi esistenti in detto Agro Romano, e respettivamente nelle cinque Provincie adjacenti alla nostra Città di Roma in somma distinta, e discreta, proporzionata al frutto, e rendita, e che altri molti Possessori di simili fondi andavano indebitamente esenti, perchè non denunciati, e non ricercati, o perchè tali Fondi posteriormente costruiti; e quantunque per riparare a tal pregiudiziale assurdo, e disordine, che ha posto in sbilancio e necessità la Cassa delle Tasse di dette Strade oberata di Debiti, Noi dopo serie informazioni, e riflessioni ci determinassimo con Nostro special Chirografo firmato li 26. Febraro 1777. di ordinare, che tutti indistintamente, senza eccettuazione di alcuno benchè privilegiato, debbano pagare detta Tassa fissa, con avergli condonato

le Taſſe decorſe per tutto il tempo precedente a detto noſtro Chirografo, deputando Voi Giudice privativo quoad omnes, togliendo ad altri Giudici le facoltà d' inibire, ed impedire il pagamento di dette Taſſe; contuttociò buona parte delli Poſſeſſori anno ricuſato, e ricuſano pagare adducendo differenti motivi, e preteſti inſuſſiſtenti, atti ſolamente a coltivar liti, pretendendo ſino taluni di non dover pagare col motivo di non eſſer soliti a pagare, ed altri col motivo, che li loro Fondi non ſono eſpreſſamente nominati in detto Chirografo, o non ſono ſulle Strade Conſolari, e con altri motivi del tutto inſuſſiſtenti, e venendo forzati per via giudiziaria procurano impedire il pagamento con introdurre le Cauſe per via di appellazione in Piena Camera, dove già trovanſi introdotte quelle ad iſtanza de' Poſſeſſori di Viterbo, Amelia, Tivoli, e quella di Gaſperoni, ed altri, o procurano farle avocare, e riaſſumere in altri Tribunali; trovandoſene già alcune introdotte nel Tribunali del Teſoriere, Maggiordomo, e Rev. Fabbrica di San Pietro ad iſtanza del Capitan Maruffi, Tenente Giuſtiniani, Niccola Aleſſandri; e a voler ſoſtenere ognuna di tali, ed altre Cauſe da muoverſi, le ſpeſe eccederebbero le Taſſe, che perloppiù ſono di tenui ſomme. E ſiccome è urgente la neceſſità di ſpeditamente eſiggere dette Taſſe, ci anno ſupplicato per l' opportuno riparo, e a compiacerci di dichiarare più eſpreſſamente detto Noſtro Chirografo, e togliere alli renitenti ogni motivo di ritardare il pagamento con liti diſpendioſe, e ſopra tali Taſſe deputar Giudice privativo Voi, e Voſtri Succeſſori Preſidenti delle Strade: perciò Noi ben informati della verità dell' eſpoſto, ſeguendo la giuſtizia diſtributiva, ed in viſta anche della neceſſità della Caſſa delle Taſſe, che per tal diſordine trovaſi oberata di rilevanti debiti, col preſente Noſtro Chirografo, in cui abbiamo per eſpreſſo, e regiſtrato il tenore delli Chiro-

gra-

grafi , Costituzioni , ed altre Disposizioni fatte da Noi , e Nostri Predecessori sopra il pagamento dela Tassa delle Strade Consolari , di Nostro Moto proprio , certa scienza , e colla Nostra Suprema Autorità dichiariamo , che siano soggette al pagamento di detta Tassa fissa per il mantenimento , e risarcimento delle Strade Consolari , e pagamento de' debiti contratti per la manutenzione di dette Strade tutte le Ville , Vigne , Orti , Tenute , ed altri Terreni esistenti nell'Agro , e Territorio Romano , e per tutta l'estensione del medesimo , in qualunque sito , e luogo di esso , anche ne' luoghi chiamati Giurisdizionali , che non anno però Comunità , la quale paghi la Tassa fissa , come Ostia , Porto , e simili , parimente tutte le Osterie , Bettole , Alberghi , Poste , Porti , Laghi , Stagni , e Pesche , Cave di Travertini , ed altri materiali , Fabbriche di Carta , Ferro , Tabacco , Calce , Mattoni , Piatti , e simili , di Cera , Acquavite , ed altri Edificj , Opificj , e Fondi lucrosi , e lucrose industrie di qualsivoglia specie , e genere , tanto solite tassarsi anticamente , e comprese nelle antiche Tasse particolari usate prima dell'Imposizione della Tassa fissa , quanto che per identità di ragione devone tassarsi , esistenti in qualunque sito e parte dell' Agro Romano , e respettivamente nelle circonvicine Provincie di Marittima , e Campagna compreso Velletri , del Lazio compreso Castel Gandolfo , Sabina , Umbria incluso il Ducato di Spoleto , ed altri , e del Patrimonio compreso lo stato di Castro , e Ronciglione , Viterbo , niuno affatto eccettuato , non ostante qualunque privilegio , ed esenzione , etiam ex titolo oneroso , non ostante qualunque lasso di tempo , anche immemorabile , non ostante qualunque contrario Decreto , e Giudicato , anche della nostra Camera , e non ostante il pretesto di mantener le Strade avanti i proprj beni , e fondi , di non far uso delle Strade Consolari , di non esser solito a pagare , di spacciare nell'Osterie il vino

Dovranno tassarsi ancora i Terreni de' Particolari, che sono dentro la Tenuta di Colleferro

no

b3

no proprio, e qualunque altro motivo, e pretesto, e quali cose tutte deroghiamo; ed in caso di dubbio, e di qualunque controversia s' intendano, e siano sottoposti alla Tassa fissa nella quantità e somma da Voi stabilita, o da stabilirsi, li generi, e specie di Edificj, ed Opificj, e fondi lucrosi, ed industriosi, che dichiararete soggetti alla medesima voi, e vostri Successori Presidente delle Strade, dandovi le facoltà speciali di riassumere ed avocare a nostro nome, conforme Noi avochiamo dalla Piena Camera, e dalli nominati, ed altri Tribunali, ed altri Giudici tutti, ed anche dal Tribunale del S. Offizio, tutte, e singole Cause attive e passive in essi, ed altri quantunque maggiori Tribunali introdotte, e da introdursi; ed esse Cause mosse, e da muoversi conoscere, e decidere sola facti veritate inspecta sommariamente in ogni giorno feriato, e non feriato, senza servar termini sostanziali e solenni; e che alla decisione, e risoluzione Vostra, e del vostro Uditore debba ognuno acquietarsi, proibendo dalli Decreti, e risoluzioni Vostre, e del vostro Uditore ogni ricorso ed ed appellazione, e che sul proposito della presente Tassa dobbiate Voi essere totalmente indipendente; non solamente dal Decano della Rev. Camera Apostolica, ma dalla stessa Camera Piena, e da ogni altro Giudice, e Tribunale anche superiore, e maggiore, ordinando che nè li nominati, ne altri Giudici possino interloquire, giudicare, o esercitare giurisdizione di sorte alcuna, tanto circa li meriti delle Cause, quanto sopra l'appellazione, o ricorsi, o qualunque altro incidente, togliendo fin da adesso l' autorità, e giurisdizione ad ogni altro Giudice, e dichiarando adesso nullo qualunque Decreto potesse esser stato fatto, o potesse farsi da Essi sopra le Cause della presente Tassa, e volendo che possino impunemente sprezzarsi qualunque Citazione, Inibizione, patente di qualsivoglia altro Giudi-

Digitized by Google

ce , Tribunale ; o Perſona , anche di grado Eminentiſſima , degni di ſpecialiſſima menzione ; eſſendo così mente , e volontà Noſtra , che niuno ſia eſente , e che non ſia da alcuno ritardato il pagamento di dette Taſſe , perchè ritardandoſi tal pagamento , ſi ritarda per conſegnenza il lavoro delle Strade , dichiarando compreſi , e ſoggetti alla detta Taſſa , ed alla preſente Legge , ed Ordinazione tutti e ſingoli Poſſeſſori , Affittuarj , o Eſercenti di qualunque grado , ſtato , e preeminenza nominati nel Noſtro precedente Chirografo , ſino la Rev.Camera Apoſtolica , e Palazzo Apoſtolico , S. Offizio, Rev. Fabbrica di S.Pietro , Reverendiſſimi Cardinali , ed ogni altro luogo Pio , e Perſona , di cui doveſſe farſene particolar menzione in conformità del Chirografo della f. m. d'Innocenzo XI. li 22. Giugno 1680. , e di altri Chirografi , Motuproprj , Bolle , e Coſtituzioni indicate in detto Noſtro Chirografo , a quali ſi abbia reſpettivamente eſpreſſa relazione in quelle parti , che concordano col preſente Noſtro Chirografo; volendo e decretando, che al preſente Noſtro Chirografo non poſſa mai opporſi vizio alcuno di ſurrezione , orezione , o difetto della Noſtra voiontà , ed intenzione , ne altro vizio , o difetto quantunque ſoſtanziale , e formale , e che il medeſimo abbia il ſuo pieno vigore , effetto ed eſecuzione colla Noſtra ſola ſottoſcrizione , ſenza che ſia ammeſſo , e regiſtrato in Camera , e ne' libri della medeſima , ſecondo diſpone la Bolla di Pio IV. de regiſtrandis , benchè non ſiano ſtati ſentiti li Poſſeſſori , ed intereſſati ſudetti ; e chiunque aveſſe , o poteſſe avere intereſſe , non oſtante le regole della Noſtra Cancellaria *de jure quæſito non tollendo* , e qualſiſiano altre ordinazioni , e Coſtituzioni Apoſtoliche Noſtre , e de' Noſtri Predeceſſori , Uſi , Stili , Leggi , Decreti , Statuti , Conſuetudini , e qualunque altra coſa , che faceſſe in contrario ; alle quali tutte , e ſingole , avendone il pieno tenore qui per eſpreſ-

Digitized by Google

esoresso di parola in parola per questa volta sola , ed all'effetto sudetto, di Nostro Motoproprio , e Nostra Podestà espressamente deroghiamo , non solo in questo, mà in ogni altro miglior modo . Dato dal Nostro Palazzo Apostolico nel Quirinale li 3. Ottobre 1780.

PIUS PP. VI.

Digitized by Google